

# **BOLLETTINO SINDACALE**

del 27 OTTOBRE 2009

## **RACCOLTA INFORMATIVA**

**CIRCOLARE MINISTERIALE N. 78/09: PROCEDURE DI RIQUALIFICAZIONE AREA B. PUBBLICAZIONE NOMINA DI UN IDONEO DALLA POSIZIONE ECONOMICA B2 ALLA POSIZIONE B3**

**CIRCOLARE MINISTERIALE N. 79/09 + ALLEGATI: COMMISSIONI PER LE PROCEDURE DI PASSAGGIO DALL'AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1- NOMINA COMMISSIONI E GRUPPI TECNICI DI SUPPORTO**

**CIRCOLARE MINISTERIALE N. 83/09: INNALZAMENTO PERCENTUALE LAVORATIVA "ASSISTENTE ALLA VIGILANZA SICUREZZA E ACCOGLIENZA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL PUBBLICO" GIA' ATM.**

**COMUNICATO ARAN: SOTTOSCRITTO DEFINITIVAMENTE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DI MODIFICA DEL CCNQ PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008-2009 DEL 26 SETTEMBRE 2008**

**COMUNICATO ARAN : PUBBLICATA LA NOTA CIRCOLARE ARAN 14 OTTOBRE 2009 PROT. 8407 AVENTE AD OGGETTO LA QUANTIFICAZIONE DEI PERMESSI SINDACALI DEL MONTE ORE DI AMMINISTRAZIONE ALLA LUCE DELL'INTERVENUTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO MODIFICATIVO DEL CCNQ PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI 2008-2009 DEL 26 SETTEMBRE 2008 - SOTTOSCRITTO IL 9 OTTOBRE 2009**



Roma, 22 ottobre 2009

**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**  
**Direzione generale per l'organizzazione,**  
**gli affari generali, l'innovazione,**  
**il bilancio e il personale**  
**Servizio IV**

Ai Direttori degli Uffici e Istituti  
centrali e periferici  
LORO SEDI

Prot. N° 8755 All. 1  
Class. 16.01.19/2.4

*Risposta* *al foglio del* *N°*

OGGETTO: Procedure di riqualificazione area B. Pubblicazione nomina di un idoneo dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3.

In relazione alle procedure di cui in oggetto si trasmette il DD 21 ottobre 2009, di nomina di D'AMICO Sergio dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3 nel profilo professionale di assistente tecnico scientifico della regione Molise, a seguito di revoca della rinuncia all'assunzione;

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Antonia Pasqua RECCHIA)



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,  
il bilancio e il personale**  
Servizio IV

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 15 del CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri;

**VISTO** il Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 12 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** i bandi di riqualificazione, emanati con circolare 133/2002, ed in particolare gli artt. 5 ("Formazione delle graduatorie intermedie") e 6 ("Formazione delle graduatorie definitive");

**VISTO** l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'8 febbraio 2006, pubblicato con circolare 27/2006, con il quale sono stati individuati posti da destinare ai candidati risultati idonei nei processi di riqualificazione, aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai citati bandi;

**VISTO** l'accordo Amministrazione/OO.SS. del 12 luglio 2006, pubblicato con circolare 134/2006, con il quale si è provveduto a distribuire per profilo professionale e per regione i posti di cui al punto precedente appartenenti all'area B;

**VISTO** il DD. 7 dicembre 2006, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive e sono stati nominati i vincitori dei procedimenti di riqualificazione dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3;

**VISTI** i DD.DD. 14 febbraio 2007, 19 febbraio 2007, 22 febbraio 2007, 19 marzo 2007, 15 maggio 2007, 20 giugno 2007, 30 maggio 2007, 8 giugno 2007, 8 novembre 2007, 17 marzo 2008, 21 marzo 2008, 25 giugno 2008 con i quali sono stati nominati gli idonei e alcuni sostituti di vincitori e idonei rinunciatari dei procedimenti di riqualificazione dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3;

**VISTO** il DD. 22 settembre 2008 con il quale, in attuazione del protocollo di accordo Amministrazione/OO.SS. del 12 marzo 2008 e dell'accordo Amministrazione/OO.SS. del 17 settembre 2008, sono stati nominati n. 21 idonei dei procedimenti di riqualificazione dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3, tra i quali il Sig. D'AMICO Sergio nel profilo professionale di assistente tecnico scientifico per la regione Molise;

**CONSIDERATO** che il Sig. D'AMICO Sergio ha rinunciato alla suddetta nomina con nota del 14 ottobre 2008;

**VISTA** la nota del 10 settembre 2009 con la quale il Sig. D'AMICO Sergio, per il tramite dello Studio Legale Criscuoli, intende revocare la propria rinuncia;

**CONSIDERATO** che la graduatoria della regione Molise per il profilo professionale di assistente tecnico scientifico risulta ormai esaurita e che numerosi posti, già messi a disposizione, risultano andati deserti per esaurimento di tutte le graduatorie di tutte le regioni e pertanto non sussistono ostacoli all'accoglimento della richiesta del Sig. D'AMICO Sergio;



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,  
il bilancio e il personale**  
Servizio IV

**VISTO** il DD. 18 settembre 2008 con il quale lo scrivente ha delegato la sottoscrizione dei contratti individuali del personale in servizio nelle sedi periferiche del Ministero ai Direttori Regionali delle varie Regioni e al Direttore Generale per i beni archivistici;


**DECRETA:**

**Art. 1)** In accoglimento della richiesta di cui alle premesse, con decorrenza giuridica dal 22 settembre 2008 ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il Sig. D'AMICO Sergio viene nominato nel profilo professionale di assistente tecnico scientifico della seconda Area – fascia retributiva F3 (ex B3) della regione Molise ed è assegnato a prestare servizio presso la Soprintendenza per i beni archeologici del Molise.

**Art. 2)** Dalla data del presente provvedimento il Sig. D'AMICO Sergio cessa di appartenere alla fascia retributiva B2 della seconda Area, profilo professionale di operatore tecnico specializzato.

**Art. 3)** Dalla data di sottoscrizione del previsto contratto individuale di lavoro al suddetto dipendente spetta lo stipendio annuo lordo di €. 19.372,03 (diciannovemilatrecentosettantadue/03), corrispondente alla retribuzione iniziale della seconda Area – fascia retributiva F3 (ex posizione economica B3) come indicato nella tabella B allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009, oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Roma, 21 ottobre 2009

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(arch. Antonia Pasqua RECCHIA)



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali  
Servizio II

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

### **L'AMMINISTRAZIONE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il DD. 21 ottobre 2009, il cui contenuto si recepisce integralmente - con il quale, il Sig. D'AMICO Sergio, già nominato con DD. 22 settembre 2008, ma rinunciatario nelle procedure di riqualificazione della seconda area dalla fascia retributiva F2 (ex B2) alla fascia retributiva F3 (ex B3), è stato nuovamente inquadrato - con decorrenza giuridica dalla data del 22 settembre 2008 - a seguito di revoca della rinuncia;

VISTO il DD. 22 settembre 2008 con il quale è stata attribuita al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise la delega alla stipula dei contratti individuali di lavoro di cui all'art. 14 del CCNL 16 maggio 1995;

### **S T I P U L A**

con il dipendente D'AMICO Sergio, nato a San Massimo il 22 gennaio 1951, identificato come indicato in calce,

### **IL PRESENTE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO**

**ART. 1)** Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 14 bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato dal Contratto Integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore dal 17.02.1999.

Come previsto dal citato art. 14 bis, il dipendente è esonerato dal periodo di prova.

**ART. 2)** Il dipendente viene assunto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 22 settembre 2008, ed economica dalla data della sottoscrizione del presente contratto, nel profilo professionale di assistente tecnico scientifico della seconda area, fascia retributiva "F3" (ex posizione economica B3).

**ART. 3)** Il dipendente inizia in data odierna la propria attività lavorativa presso la Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con le mansioni proprie del profilo professionale di cui all'art. 2.

**ART. 4)** Al dipendente compete, dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio annuo lordo di € 19.372,03 (diciannovemilatrecentosettentadue/03), corrispondente alla seconda Area - fascia retributiva F3, avente decorrenza 1 gennaio 2009, come indicato nella tabella B allegata al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri 2008/2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009, oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa graverà sul centro di responsabilità amministrativa Direzione generale per le antichità di questo Ministero per il corrente anno finanziario.



Roma, 23 ottobre 2009

Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per l'organizzazione gli affari  
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale  
Servizio IV

A tutti gli Uffici ed istituti  
centrali e periferici

LORO SEDI

Prot. n. 8908  
Class. 16.01.19/3.7

OGGETTO: Commissioni per le procedure di passaggio dall'area B alla posizione economica C1 - Nomina Commissioni e gruppi tecnici di supporto.

Si pubblica il prospetto riepilogativo relativo alla composizione delle Commissioni incaricate dello svolgimento delle procedure di selezione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, appartenente all'area B per il passaggio alla posizione economica C1, ricostituite con i DD.DD. 22 ottobre 2009, adeguate a quanto disposto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 **(all. 1)**.

Le citate Commissioni potranno essere successivamente integrate.

Contestualmente si pubblica il prospetto riepilogativo relativo alla composizione dei gruppi tecnici di supporto che presteranno la propria collaborazione alle nuove Commissioni **(all. 2)**.

p. IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Antonia P. RECCHIA)  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(M. Antonietta COLUMBANO)

Commissioni per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1

(Allegato 1)

Regione	Sede di commissione	Presidente	Componenti	Segretari
1 Lombardia	MILANO	Arch. Ugo SORAGNI Direttore regionale VENETO	Dr.ssa Isabella LAPI Direttore Opificio Pietre Dure FIRENZE	SIMEONE Augusto Direttore amm.vo S.P.S.A.E. TORINO
			Dr. Luigi LA ROCCA struttura commissariale ROMA	
2 Veneto Friuli V.G. Trentino Emilia R.	VENEZIA	Arch. Pasquale MALARA Direttore regionale LIGURIA	Dr.ssa MARINI CLARELLI Maria Vittoria Soprintendente GNAM Roma	ZENNARO Giuseppe Funzionario amministrativo Polo VENEZIA
			Dot.ssa Egle MICHELETTO Soprintendente beni archeologici del Piemonte	
			Dr.ssa BON DI VALSASSINA Caterina Soprintendente Polo Veneziano	
3 Toscana	FIRENZE	Dott.ssa Anna Maria REGGIANI Direttore regionale ABRUZZO	Arch. Gianni BOZZO Soprintendente Beni architettonici e paesaggistici di Torino	RAMEZZANO Biagio Direttore Amm.vo Direzione Regionale GENOVA
			Dottor Vincenzo TINE' Soprintendente beni archeologici del Veneto	
			Arch. Paola DAVID Soprintendente S.B.A.P.S.A.E. CASERTA	
4 Marche Abruzzo Umbria	ANCONA	Arch. Ruggero PENTRELLA Direttore regionale del Molise	Dott.ssa Maria Rosaria BARBERA Direttore Museo Nazionale d'Arte Orientale	CAGNONI Anna Maria Bibliotecario S.B.A.P. ANCONA
			Arch. Giuseppe STOLFI Soprintendente BAPSAE di Cosenza	
			Dottor Giuseppe ANDREASSI Soprintendente archeologo in pensione	
5 Molise Basilicata	BARI	Ing. Luciano MARCHETTI Direttore regionale in pensione	Arch. Agostino BURECA Soprintendente S.B.A.P.S.A.E. AREZZO	SACCHETTI Andrea Funz. Amm.vo B.N. BARI
			Soprintendente S.B.A.P.S.A.E. AREZZO	
6 Calabria Sicilia	CATANZARO	Dott.ssa Laura NAPOLEONE Direttore Regionale della Basilicata	Soprintendente S.B.A.P.S.A.E. AREZZO	SCHIAVONE Maria Cristina Restauratore S.B.A.P. R.CALABRIA

**Commissioni per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1**

**(Allegato 1)**

7	Sardegna	CAGLIARI	Arch. Paolo SCARPELLINI Direttore regionale MARCHE	Dr.ssa Francesca IMPERIALE Soprintendente archivistico di Genova	SAILIS Andrea Direttore amm.vo Direzione regionale CAGLIARI
				Dot. Bruno CILIENTO Soprintendente P.S.A.E. Genova	
8	Lazio amministrativi archivisti esperti comun.ne	ROMA	Dott.ssa Maddalena RAGNI Direttore regionale TOSCANA	Dr.ssa TERENCEZONI Erilde Soprintendente archivistico Venezia	MORINIELLO M. Antonietta Funzionario amm.vo D.A.G. SERV. II
				Dot. Ssa Francesca BUTTO' Direttore Biblioteca universitaria di Genova	
				Arch. Stefano D'AMICO Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise	
9	Lazio tutti gli altri profili		Arch. Carla DI FRANCESCO Direttore regionale EMILIA ROMAGNA	Dot. Andrea PESSINA Soprintendente beni archeologici dell'Abruzzo	TORRONCELLI Anna Maria Bibliotecario dir. coord.re D.G.B.I.C.Diritto d'autore
				Dot. Paolo FRANZESE Direttore Archivio di Stato di Perugia	
10	Campania amministrativi archivisti esperti comun.ne	NAPOLI	Dr. Raffaele SASSANO Direttore Generale in pensione	Dot.ssa Eugenia VANTAGGIATO Direttore archivio di stato di BARI	MANGIA Luigi Direttore amm.vo DIR. REG. CAMPANIA
				Dot. Daniele FERRARA Soprintendente P.S.A.E. del Molise	
11	Campania tutti gli altri profili	NAPOLI	Arch. Ruggero MARTINES Direttore regionale PUGLIA	Dr.ssa Costanza PIERDOMINICI Soprintendente Beni Architet. E Paesaggistici BARI	FEMIANO Andrea Funz. Amm.vo Sopr.za beni archeologici NAPOLI

**Componenti Gruppo di Supporto per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1  
(Allegato 2)**

<b>Regione</b>	<b>Città sede di commissione</b>	<b>COMPONENTI GRUPPO DI SUPPORTO</b>
Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli V.G. Trentino Emilia R.	<b>MILANO</b>	SARDONE Giovanni Amministrativo Direzione Regionale PUGLIA DE GRAMATICA Maria Raffaella, Archiv. Stato - Archivio di Stato SIENA DRAGHI Andreina, Storico dell'Arte - Soprintendenza BSAE Lazio
Toscana Marche Abruzzo Umbria	<b>FIRENZE</b>  <b>ANCONA</b>	PANNUNZIO Luciana, Bibliotecario Biblioteca nazionale centrale Roma SAMPAOLO Maria Serena Archivista Stato Archivio di Stato PERUGIA GAROFALO Antonello, architetto - Sopr. za Beni Architettonici e Paesaggio L'AQUILA
Lazio Amministrativi, Archivisti, Esperti in comunicazione	<b>ROMA</b>	MORTORO Francesca, Direttore Amministrativo - Direzione Regionale Basilicata PICA Elvira, Archeologo Direzione Regionale BASILICATA FALCO Ornella storico arte Sopr. za archeologica NAPOLI
Lazio restanti profili professionali		STRAMONDO Anna Maria Direttore amministrativo DG-OAGIP Serv. III VILLANI Giovanni architetto Sopr. za beni A.P. S.A.E. SALERNO CIANFERONI Giuseppina archeologo Soprintendenza beni archeologici FIRENZE
		CARAVELLI Maria Brigida Direttore amm. vo Soprintendenza beni archeologici R. CALABRIA MILLELLA Maria, Storico dell'Arte - Direzione Regionale Puglia BARI PILOGALLO Anna Maria, Bibliotecario Direzione Regionale Basilicata - POTENZA
		DI FLORIO Margherita, Direttore Amm. vo Soprintendenza Archeologica SALERNO PETRIZZI Carmela, Architetto Direzione Regionale Basilicata - POTENZA CONGEDUTI Mauro, Storico dell'arte P. S.A.E. L'AQUILA

## Componenti Gruppo di Supporto per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1

(Allegato 2)

Regione	Città sede di commissione	COMPONENTI GRUPPO DI SUPPORTO
Campania Amministrativi, Archivisti, Esperti comunicazione	<b>NAPOLI</b>	DE PASCALE Maria Archivista di Stato Archivio di Stato FOGGIA FISCHETTI Rocco Direttore amm. - Direzione Regionale Basilicata POTENZA CAPANO Antonio Archeologo -Sopr. Archeologica - POTENZA
Campania restanti profili professionali		AMENDOLAGINE Beatrice archeologo Direzione regionale Puglia BARI BARBONE Filomena - Storico dell'Arte Sopr. beni Storici artistici ed etnoantropologici - BARI PROLOGO Gaetruide - Bibliotecario - Archivio di Stato di Reggio Calabria
Puglia	<b>BARI</b>	RULLO Paolo Funzionario amm.vo Sopr.za beni archeologici CHIETI RICCIARDELLI Nicolina architetto Sopr.za beni architet.ci e paesaggistici NAPOLI BONINU Antonietta, Archeologo Sopr.za Beni Archeologici SASSARI
Molise		
Basilicata		
Calabria	<b>CATANZARO</b>	SPADACCINI Rossana Archivista Stato Archivio di Stato NAPOLI OLIVIERI Berardino Architetto Soprintendenza beni architettonici e paesaggio L'AQUILA FADDA M. Ausilia, ArcheologoSoprintendenza per i beni archeologici SASSARI
Sicilia		
Sardegna	<b>CAGLIARI</b>	GIULIANO Virginia Direttore amm.vo Archivio di Stato di CATANIA TOCCO Maria Ignazia, Archivista di Stato Direzione Generale per gli Archivi FILIPPI Stefano, Architetto Direzione Regionale VENETO



**Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali**

*Direzione Generale per l'Organizzazione,  
l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione  
Professionale e le Relazioni Sindacali*

**Servizio II**

Prot. N° 9253  
Class. 160104/4.1

Allegati N°

Circolare n. 83

Roma, 27 ottobre 2009

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori degli Uffici e Istituti  
centrali e periferici

LORO SEDI

Risposta al foglio del  
N°

**OGGETTO:** Innalzamento percentuale lavorativa "assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico già ATM"

In riferimento alla circolare n.70 con la quale si comunicava un ulteriore aumento della percentuale lavorativa del personale in oggetto, si avvisa che gli atti aggiuntivi devono essere stipulati entro un mese dalla decorrenza giuridica del provvedimento.

Pertanto il termine ultimo per la stipula degli atti aggiuntivi è fissato al **16 novembre 2009**.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Antonia Pasqua RECCHIA)

AA/



- Art. 5 – Distacchi sindacali
- Art. 6. - Permessi sindacali
- Art. 7 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statuari

**CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI**

- Art. 8- Disposizioni particolari per il Comparto Scuola
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Norme transitorie

## Art. 1

### Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, è ridotto delle percentuali fissate dal Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - *revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

3. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "*comparti*".

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione "*accordo stipulato il 7 agosto 1998*". Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali – stipulato contestualmente – ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 è indicato come "*CCNQ del 7 agosto 1998*".

5 Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9 comma 12. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come "*organizzazioni sindacali rappresentative*".

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di "*associazioni sindacali*" si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

8. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è indicato con la dizione "*DM 23 febbraio 2009*".

## CAPO I

### COMPARTI REGIONI – AUTONOMIE LOCALI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

#### Art. 2

##### Prerogative sindacali nel comparto Regioni-Autonomie locali

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera e). Tale contingente è pari a n. 540 distacchi.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a n. 101 distacchi.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 99.423 ore complessive.

### **Art. 3**

#### **Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Regioni-Autonomie locali**

1. In esecuzione dell'ordinanza ex artt. 669 *terdecies* e segg. c.p.c. n. 81927 emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di cui all'art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA Regioni ed Autonomie locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:

- a) i distacchi di cui all'art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2 allegata;
- b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell'art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;
- c) il contingente dei permessi di cui all'art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4.

#### **Art. 4**

##### **Ripartizione delle prerogative sindacali nel comparto Servizio sanitario nazionale**

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettera i). Tale contingente, complessivamente pari a n. 380 distacchi, è ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a n. 90 minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative – al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 – sono fruibili dalle stesse nella misura pari a n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del DM 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di 19 minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonché la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a n. 110 distacchi ed è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a n. 91.278 ore complessive distribuite come da tavola n. 7.

## CAPO II

### RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NEI RESTANTI COMPARTI

#### Art. 5

##### Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a n. 2.465 distacchi, ai sensi dell'art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'articolo 1, lettere e) e i), rispettivamente per il personale del Comparto Regioni ed autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.
3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Università, come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007, è pari a n. 1.313.
4. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 3 sarà pari a n. 1.308 distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola 14/bis.
5. Il contingente di cui al comma 3 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
6. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 8 a n. 15.
7. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto Scuola è possibile utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.
8. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

## Art 6

### Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a 90 minuti per dipendente in servizio, è ridotto, a decorrere dall'1 luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di 76 minuti e 30 secondi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano:
  - a) alle RSU nella misura di 25 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione;
  - b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di n. 51 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 2 lett. a), i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b), a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.
6. Per il Comparto Scuola la percentuale massima di cui al comma 5 è elevata di un ulteriore 16%.
7. Entro 45 giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'Aran a mezzo raccomandata A.R., o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale e che attiveranno a decorrere dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto Scuola all'art. 8, comma 1, lett. a). Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'Aran pubblica sul proprio sito Internet le comunicazioni ricevute.
9. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato alla data del 31.12.2006 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato anche nel sito istituzionale dell'Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
10. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 9, per il Comparto Scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
11. La quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata determinata ai sensi dei precedenti commi è tempestivamente comunicata alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

## **Art. 7**

### **Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5 comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1 luglio 2009 è ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto Regioni e autonomie locali e per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 7 ed all'art. 4, comma 7.
3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo è pari, a regime, a n. 196.213 ore di permessi, di cui n. 30.312 ore complessive alle confederazioni dei comparti e n. 165.901 ore complessive per i residui comparti di cui all'art. 5, comma 3.
4. Il contingente di cui al comma 3 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 16 al n. 25.
5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo è ricalcolato come da tavole allegate dal n. 26 al n. 35.
6. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

##### Art. 8

##### Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2009-2010. A tal fine:

- a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 6 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2009, è individuato per il solo anno scolastico 2009-2010;
- b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente D.M. 23 febbraio 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
- c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007 e del 26 settembre 2008.

4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 6, comma 7, per il Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non superiori, in vigore del presente contratto, il limite massimo di n.852.968 ore, di fatto attualmente previste nel D.M. 23 febbraio 2009. A tal fine, l'Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle Confederazioni superiori il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

5. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.

## Art. 9

### Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui agli artt. 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
5. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 7, all'art. 4 commi 3 e 7, all'art. 6 ed all'art. 7. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato dell'art. 2, comma 3, all'art. 4 comma 3 e all'art. 6, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
6. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con cadenza semestrale, comunica alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, così come risultano inseriti nel sito web GEDAP ai sensi comma 4.
7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.
9. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 8.
10. Le informazioni riguardanti i dati di cui al predetto art. 50, comma 3 trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP, una volta osservate le modalità fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, sono da considerarsi definitive decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
12. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.
13. Ai distacchi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e ai permessi utilizzati in forma cumulata di cui all'art. 6 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.

14. Si conferma che, per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 15.

15. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 8.

## **Art. 10**

### **Norme transitorie**

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

**TAVOLA 1  
CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI  
IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE  
NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI**

**CGIL**

**CISL**

**UIL**

**CISAL**

**CONFSAL**

**CGU**

**CSE**

**RDB CUB**

**USAE**

## COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI

**TAVOLA 2- REGIONI - AUTONOMIE LOCALI**

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>CGIL FP</b>	<b>199</b>	<b>CGIL</b>	<b>22</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>165</b>	<b>CISL</b>	<b>18</b>
<b>UIL FPL</b>	<b>95</b>	<b>UIL</b>	<b>10</b>
<b>CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)</b>	<b>27</b>	<b>CISAL (ammessa con riserva)</b>	<b>3</b>
		<b>ASGB/USAS</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>	<b>486</b>		<b>54</b>

**TAVOLA 3  
DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE  
CONFEDERAZIONI**

<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>CGIL</b>	<b>41</b>
<b>CISL</b>	<b>34</b>
<b>UIL</b>	<b>20</b>
<b>CISAL (ammessa con riserva)</b>	<b>6</b>
<b>totale</b>	<b>101</b>

**TAVOLA 4  
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI  
PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI  
DIRETTIVI STATUTARI**

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>ore permessi</u>
<b>CGIL FP</b>	<b>40.804</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>33.711</b>
<b>UIL FPL</b>	<b>19.420</b>
<b>CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (ammessa con riserva)</b>	<b>5.488</b>
<b>Totale</b>	<b>99.423</b>

## COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

### TAVOLA 5 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>numero distacchi</i>	<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
<b>CGIL FP</b>	<b>114</b>	<b>CGIL</b>	<b>12</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>111</b>	<b>CISL</b>	<b>12</b>
<b>UIL FPL</b>	<b>71</b>	<b>UIL</b>	<b>8</b>
<b>FIALS</b>	<b>26</b>	<b>CONFSAL</b>	<b>3</b>
<b>FSI</b>	<b>20</b>	<b>USAE</b>	<b>2</b>
		<b>ASGB/USAS</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>	<b>342</b>		<b>38</b>

### TAVOLA 6 DISTACCHI CUMULATI A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

<i>confederazioni</i>	<i>numero distacchi</i>
<b>CGIL</b>	<b>37</b>
<b>CISL</b>	<b>36</b>
<b>UIL</b>	<b>23</b>
<b>CONFSAL</b>	<b>8</b>
<b>USAE</b>	<b>6</b>
<b>totale</b>	<b>110</b>

### TAVOLA 7 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CGIL FP</b>	<b>30.369</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>29.635</b>
<b>UIL FPL</b>	<b>18.795</b>
<b>FIALS</b>	<b>7.035</b>
<b>FSI</b>	<b>5.444</b>
<b>Totale</b>	<b>91.278</b>

## DISTACCHI

### TAVOLA 8 - AGENZIE FISCALI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>CISL FPS</b>	<b>6</b>	<b>CISL</b>	<b>1</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>6</b>	<b>CGIL</b>	<b>1</b>
<b>UIL PA</b>	<b>3</b>	<b>UIL</b>	<b>1</b>
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI</b>	<b>4</b>	<b>CONFSAL</b>	<b>0</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>1</b>	<b>RDB CUB</b>	<b>1</b>
<b>FLP</b>	<b>1</b>	<b>CSE</b>	
<b>totale</b>	<b>21</b>		<b>4</b>

### TAVOLA 9 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>CISL FPS</b>	<b>63</b>	<b>CISL</b>	<b>7</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>37</b>	<b>CGIL</b>	<b>4</b>
<b>UIL PA</b>	<b>30</b>	<b>UIL</b>	<b>3</b>
<b>FIALP CISAL</b>	<b>24</b>	<b>CISAL</b>	<b>2</b>
<b>RDB CUB PI</b>	<b>19</b>	<b>RDB CUB</b>	<b>2</b>
		<b>ASGB/USAS</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>	<b>173</b>		<b>19</b>

### TAVOLA 10 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>UNIONE ARTISTI UNAMS</b>	<b>1</b>	<b>CGU</b>	
<b>CGIL FLC</b>	<b>1</b>	<b>CGIL</b>	
<b>CISL UNIVERSITA'</b>		<b>CISL</b>	
<b>UIL AFAM</b>		<b>UIL</b>	
<b>SNALS - CONFSAL</b>		<b>CONFSAL</b>	
<b>totale</b>	<b>2</b>		<b>0</b>

### TAVOLA 11 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>CGIL FLC</b>	<b>10</b>	<b>CGIL</b>	<b>1</b>
<b>CISL FIR</b>	<b>10</b>	<b>CISL</b>	<b>1</b>
<b>UIL PA</b>	<b>6</b>	<b>UIL</b>	<b>1</b>
<b>USI RDB RICERCA</b>	<b>1</b>	<b>RDB CUB</b>	<b>1</b>
<b>ANPRI</b>	<b>1</b>	<b>CIDA</b>	
<b>totale</b>	<b>28</b>		<b>4</b>

## DISTACCHI

### TAVOLA 12 - MINISTERI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FPS	95	CISL	10
CGIL FP	79	CGIL	8
UIL PA	69	UIL	7
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	4
RDB PI CUB	19	RDB CUB	2
FLP	17	CSE	2
		ASGB/USAS	1
<b>totale</b>	<b>313</b>		<b>34</b>

### TAVOLA 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
SNAPRECOM	1	-	
CISL FPS		CISL	
RDB PI CUB		RDB CUB	
SIPRE		USAE	
FLP		CSE	
UIL PA		UIL	
UGL PCM		UGL	
<b>totale</b>	<b>1</b>		<b>0</b>

### TAVOLA 14 - SCUOLA

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FLC CGIL	178	CGIL	19
CISL SCUOLA	177	CISL	19
SNALS - CONFSAL	123	CONFSAL	14
UIL SCUOLA	87	UIL	10
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	48	CGU	5
		ASGB/USAS	1
<b>totale</b>	<b>613</b>		<b>68</b>

### TAVOLA 15 - UNIVERSITA'

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FLC CGIL	10	CGIL	1
CISL UNIVERSITA'	10	CISL	1
UIL PA	5	UIL	1
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	3	CONFSAL	1
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	1	CISAL	
<b>totale</b>	<b>29</b>		<b>4</b>

**TAVOLA 16  
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE  
CONFEDERAZIONI**

<u>Confederazioni</u>	<u>ore permessi</u>
<b>CGIL</b>	<b>3.368</b>
<b>CISL</b>	<b>3.368</b>
<b>UIL</b>	<b>3.368</b>
<b>CISAL</b>	<b>3.368</b>
<b>CGU</b>	<b>3.368</b>
<b>CONFSAL</b>	<b>3.368</b>
<b>CSE</b>	<b>3.368</b>
<b>RDB CUB</b>	<b>3.368</b>
<b>USAE</b>	<b>3.368</b>
<b><i>totale</i></b>	<b>30.312</b>

**TAVOLA 17  
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA  
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI**

<u>Comparto</u>	<u>ore permessi</u>
<b>Agenzie fiscali</b>	<b>2.278</b>
<b>Enti Pubblici non Economici</b>	<b>12.185</b>
<b>Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale</b>	<b>707</b>
<b>Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione</b>	<b>2.439</b>
<b>Ministeri</b>	<b>29.949</b>
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	<b>430</b>
<b>Scuola</b>	<b>111.367</b>
<b>Università</b>	<b>6.546</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>165.901</b>

**RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI  
DI CUI ALLA TAVOLA 17**

**TAVOLA 18 - AGENZIE FISCALI**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>563</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>553</b>
<b>UIL PA</b>	<b>439</b>
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI</b>	<b>413</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>184</b>
<b>FLP</b>	<b>126</b>
<b>totale</b>	<b>2.278</b>

**TAVOLA 19 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>4.435</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>2.591</b>
<b>UIL PA</b>	<b>2.104</b>
<b>FIALP CISAL</b>	<b>1.707</b>
<b>RDB CUB PI</b>	<b>1.348</b>
<b>totale</b>	<b>12.185</b>

**TAVOLA 20**

**ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>UNIONE ARTISTI UNAMS</b>	<b>224</b>
<b>CGIL FLC</b>	<b>188</b>
<b>CISL UNIVERSITA'</b>	<b>187</b>
<b>UIL AFAM</b>	<b>82</b>
<b>SNALS - CONFSAL</b>	<b>26</b>
<b>totale</b>	<b>707</b>

**TAVOLA 21**

**ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CGIL FLC</b>	<b>828</b>
<b>CISL FIR</b>	<b>818</b>
<b>UIL PA</b>	<b>530</b>
<b>USI RDB RICERCA</b>	<b>160</b>
<b>ANPRI</b>	<b>103</b>
<b>totale</b>	<b>2.439</b>

**RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PERMESSI  
DI CUI ALLA TAVOLA 17**

**TAVOLA 22 - MINISTERI**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>9.056</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>7.555</b>
<b>UIL PA</b>	<b>6.641</b>
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA</b>	<b>3.298</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>1.771</b>
<b>FLP</b>	<b>1.628</b>
<b>totale</b>	<b>29.949</b>

**TAVOLA 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>SNAPRECOM</b>	<b>145</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>71</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>64</b>
<b>SIPRE</b>	<b>47</b>
<b>FLP</b>	<b>43</b>
<b>UIL PA</b>	<b>31</b>
<b>UGL PCM</b>	<b>29</b>
<b>totale</b>	<b>430</b>

**TAVOLA 24 - SCUOLA**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>FLC CGIL</b>	<b>32.333</b>
<b>CISL SCUOLA</b>	<b>32.185</b>
<b>SNALS - CONFSAL</b>	<b>22.374</b>
<b>UIL SCUOLA</b>	<b>15.829</b>
<b>FEDERAZIONE GILDA UNAMS</b>	<b>8.646</b>
<b>totale</b>	<b>111.367</b>

**TAVOLA 25 - UNIVERSITA'**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>FLC CGIL</b>	<b>2.237</b>
<b>CISL UNIVERSITA'</b>	<b>2.223</b>
<b>UIL PA</b>	<b>1.157</b>
<b>CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI</b>	<b>723</b>
<b>CSA DI CISAL UNIVERSITA'</b>	<b>206</b>
<b>totale</b>	<b>6.546</b>

**TAVOLA 26  
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE  
CONFEDERAZIONI ANNO 2009**

<u>Confederazioni</u>	<u>ore permessi</u>
<b>CGIL</b>	<b>3.665,33</b>
<b>CISL</b>	<b>3.665,33</b>
<b>UIL</b>	<b>3.665,33</b>
<b>CISAL</b>	<b>3.665,33</b>
<b>CGU</b>	<b>3.665,33</b>
<b>CONFSAL</b>	<b>3.665,33</b>
<b>CSE</b>	<b>3.665,33</b>
<b>RDB CUB</b>	<b>3.665,33</b>
<b>USAE</b>	<b>3.665,33</b>
<b>totale</b>	<b>32.987,97</b>

**TAVOLA 27  
TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI ANNO 2009**

<u>Comparto</u>	<u>ore permessi</u>
<b>Agenzie fiscali</b>	<b>2.479</b>
<b>Enti Pubblici non Economici</b>	<b>13.260</b>
<b>Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale</b>	<b>769</b>
<b>Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione</b>	<b>2.654</b>
<b>Ministeri</b>	<b>32.591</b>
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>	<b>468</b>
<b>Scuola</b>	<b>121.193</b>
<b>Università</b>	<b>7.122</b>
<b>Totale</b>	<b>180.536</b>

**RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27**

**TAVOLA 28 - AGENZIE FISCALI ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>612</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>601</b>
<b>UIL PA</b>	<b>479</b>
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI</b>	<b>450</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>200</b>
<b>FLP</b>	<b>137</b>
<b>totale</b>	<b>2.479</b>

**TAVOLA 29 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>4.827</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>2.819</b>
<b>UIL PA</b>	<b>2.289</b>
<b>FIALP CISAL</b>	<b>1.858</b>
<b>RDB CUB PI</b>	<b>1.467</b>
<b>totale</b>	<b>13.260</b>

**TAVOLA 30  
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E  
MUSICALE ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>UNIONE ARTISTI UNAMS</b>	<b>244</b>
<b>CGIL FLC</b>	<b>205</b>
<b>CISL UNIVERSITA'</b>	<b>203</b>
<b>UIL AFAM</b>	<b>88</b>
<b>SNALS - CONFSAL</b>	<b>29</b>
<b>totale</b>	<b>769</b>

**TAVOLA 31  
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CGIL FLC</b>	<b>901</b>
<b>CISL FIR</b>	<b>890</b>
<b>UIL PA</b>	<b>577</b>
<b>USI RDB RICERCA</b>	<b>174</b>
<b>ANPRI</b>	<b>112</b>
<b>totale</b>	<b>2.654</b>

**RIPARTIZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEI PERMESSI DI CUI ALLA TAVOLA 27**

**TAVOLA 32 - MINISTERI ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>CISL FPS</b>	<b>9.855</b>
<b>CGIL FP</b>	<b>8.221</b>
<b>UIL PA</b>	<b>7.227</b>
<b>FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA</b>	<b>3.589</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>1.928</b>
<b>FLP</b>	<b>1.771</b>
<b>totale</b>	<b>32.591</b>

**TAVOLA 33 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>SNAPRECOM</b>	<b>158</b>
<b>CISL FPS</b>	<b>77</b>
<b>RDB PI CUB</b>	<b>70</b>
<b>SIPRE</b>	<b>51</b>
<b>FLP</b>	<b>47</b>
<b>UIL PA</b>	<b>34</b>
<b>UGL PCM</b>	<b>31</b>
<b>totale</b>	<b>468</b>

**TAVOLA 34 - SCUOLA ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>FLC CGIL</b>	<b>35.186</b>
<b>CISL SCUOLA</b>	<b>35.025</b>
<b>SNALS - CONFSAL</b>	<b>24.348</b>
<b>UIL SCUOLA</b>	<b>17.225</b>
<b>FEDERAZIONE GILDA UNAMS</b>	<b>9.409</b>
<b>totale</b>	<b>121.193</b>

**TAVOLA 35 - UNIVERSITA' ANNO 2009**

<i>organizzazioni sindacali rappresentative</i>	<i>ore permessi</i>
<b>FLC CGIL</b>	<b>2.434</b>
<b>CISL UNIVERSITA'</b>	<b>2.418</b>
<b>UIL PA</b>	<b>1.259</b>
<b>CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA'</b>	<b>787</b>
<b>CSA DI CISAL UNIVERSITA'</b>	<b>224</b>
<b>totale</b>	<b>7.122</b>

## DISTACCHI

TAVOLA 14/BIS - SCUOLA\*

<u>organizzazioni sindacali rappresentative</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
<b>FLC CGIL</b>	<b>177</b>	<b>CGIL</b>	<b>19</b>
<b>CISL SCUOLA</b>	<b>176</b>	<b>CISL</b>	<b>19</b>
<b>SNALS - CONFSAL</b>	<b>122</b>	<b>CONFSAL</b>	<b>13</b>
<b>UIL SCUOLA</b>	<b>87</b>	<b>UIL</b>	<b>10</b>
<b>FEDERAZIONE GILDA UNAMS</b>	<b>47</b>	<b>CGU</b>	<b>5</b>
		<b>ASGB/USAS</b>	<b>1</b>
<b>totale</b>	<b>609</b>		<b>67</b>

\* Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la presente tavola entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza

Direzione I di contrattazione  
U.O. Relazioni sindacali

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DEI  
COMPARTI

- Ministeri
- Agenzie Fiscali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
- Università

OGGETTO: Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008 – sottoscritto il 9 ottobre 2009 – quantificazione dei permessi sindacali

In data 9 ottobre u.s. è stato sottoscritto il nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti con il quale, ai sensi del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 23 febbraio 2009, si è proceduto ad una riduzione delle prerogative sindacali, in parte innovandone la disciplina.

Sotto tale profilo si segnala che novità sono state introdotte con riguardo ai permessi sindacali di cui all'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 (di seguito permessi di posto di lavoro).

In particolare, l'art. 6 prevede che il nuovo contingente dei permessi, pari a 76 minuti e 30 secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione, venga così ripartito:

- a) **25 minuti e 30 secondi spettano alle RSU.** Il nuovo monte ore annuo da destinare a tale organo, pertanto, si otterrà moltiplicando 25m e 30s per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'amministrazione e riportando il risultato ad ore.
- b) **51 minuti competono alle organizzazioni sindacali rappresentative.** Anche in questo caso il monte ore annuo sarà pari a 51m per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell'amministrazione, riportando il risultato ad ore. Il contingente così ottenuto dovrà essere ripartito tra le OO.SS. aventi titolo sulla base del loro grado di rappresentatività.

1/10

Tuttavia, occorre osservare che il contratto consente di utilizzare in forma cumulata a livello nazionale quota parte di tali permessi, che verrà determinata sulla base delle scelte operate dalle singole associazioni sindacali. Pertanto, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, le amministrazioni, prima di procedere all'assegnazione delle ore annue di permesso alle singole organizzazioni sindacali, dovranno detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo in forma cumulata. Nel sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it) alla sezione *Relazioni sindacali*, voce *CCNQ 9.10.2009* sono pubblicate le tabelle di sintesi delle comunicazioni ricevute dalle associazioni sindacali aventi titolo. Per ogni comparto è indicata, in corrispondenza dell'organizzazione sindacale titolare, per il biennio 2008-2009, dei permessi di cui all'art. 6 del CCNQ del 9 ottobre 2009, la percentuale di detti permessi utilizzata in forma cumulata.

Ai fini del calcolo del monte ore si ricorda che nel corso dell'anno 2009 si sono susseguite più fonti normative:

- a) 1.1.2009 – 30.6.2009 – CCNQ 26 settembre 2008;
- b) 1.7.2009 – 9.10.2009 – Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 23 febbraio 2009;
- c) 10.9.2009 – 31.12.2009 – CCNQ 9 ottobre 2009.

Pertanto, per tale anno il contingente a disposizione andrà determinato separatamente per i singoli periodi suindicati, applicando il metodo del pro-rata.

IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Massella Ducci Teri

*Massimo Massella Ducci Teri*

### ESEMPIO: calcolo dei permessi di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) del CCNQ 9.10.2009

Ipotizziamo che l'amministrazione XXX del comparto YYY abbia 500 dipendenti a tempo indeterminato in servizio. Tale amministrazione dovrà, *in primis*, procedere a quantificare il monte ore annuo, pari a  $51 \cdot 500 = 25.500$  minuti = 425 ore.

Pertanto, il monte ore complessivo annuo è pari a n. 425 ore.

Nel comparto YYY sono rappresentative, per il periodo di riferimento, le organizzazioni sindacali: A, B, C e D

Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione delle prerogative sindacali, l'amministrazione XXX dovrà procedere a verificare il grado di rappresentatività al suo interno delle sole 4 organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto YYY.

Ipotizziamo che il risultato sia:

- 1) A = 20%
- 2) B = 15%
- 3) C = 7%
- 4) D = 30%

Poiché il monte ore va distribuito integralmente tra le 4 organizzazioni, si dovrà procedere a riproporzionare a 100 i pesi di ogni OO.SS., ovvero:

OO.SS.	RAPPRESENTATIVITA' LOCALE	PESO RIPROPORZIONATO
A	$20 : 72 \cdot 100 =$	27,78%
B	$15 : 72 \cdot 100 =$	20,83%
C	$7 : 72 \cdot 100 =$	9,72%
D	$30 : 72 \cdot 100 =$	41,67%
TOTALE	72%	100%

A questo punto, le 425 ore totali (25.500 minuti) andranno ripartite in ragione del peso riproporzionato. Per semplicità si effettuano i calcoli in minuti. Si avrà:

OO.SS.	PESO RIPROPORZIONATO	RIPARTIZIONE MONTE ORE DATI IN MINUTI
A	27,78%	7083
B	20,83%	5313
C	9,72%	2479
D	41,67%	10625
TOTALE	100%	25500

Si è ottenuto, così, il contingente annuo lordo a disposizione delle singole OO.SS. rappresentative nell'ipotesi che le stesse, ovvero le Confederazioni cui le stesse aderiscono, non abbiano attivato l'opzione di utilizzo cumulato di quota parte dei contingenti di amministrazione.

Per verificare se tale opzione è stata attivata occorre controllare nel sito dell'Aran, nel quale sono pubblicate le tabelle di sintesi delle scelte operate dalle associazioni sindacali in ogni comparto.

Ipotizziamo che la tabella pubblicata sul sito Aran per il comparto YYY sia la seguente:

OO.SS.	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
A	37%
B	15%
C	20%
D	37%

In questo caso occorrerà detrarre dai singoli contingenti lordi rispettivamente il 37% per A, il 15% per B, il 20% per C ed il 37% per D. In altre parole:

OO.SS.	RIPARTIZIONE MONTE ORE DATI IN MINUTI	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	QUOTA DA DETRARRE PER UTILIZZO CUMULATO minuti	QUOTA A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE minuti
A	7083	37%	2621	4462
B	5313	15%	797	4516
C	2479	20%	496	1983
D	10625	37%	3931	6694
TOTALE	25500		7845	17655

Pertanto, il contingente annuo netto a disposizione delle organizzazioni sindacali è 4.462 minuti per A, 4.516 minuti per B, 1.983 minuti per C e 6.694 minuti per D. I dati andranno riportati ad ore.